Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 15548 Diffusione: 13753 Lettori: 88000 (DS0006901)



## IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IVA NON PIÙ TENUTO ALL'EMISSIONE DEL DOCUMENTO SOSTITUTIVO

## Stop all'autofattura-denuncia, solo segnalazione

## DI FRANCO RICCA

Stop all'autofattura-denuncia. L'acquirente, soggetto passivo dell'Iva, che non riceve regolare e tempestiva fattura dal fornitore non sarà più tenuto all'emissione del documento sostitutivo e al pagamento dell'Iva dovuta sull'operazione, ma dovrà limitarsi a segnalare il fatto all'Agenzia delle entrate. La sanzione in caso di inadempimento, inoltre, scenderà dal 100% al 70% dell'imposta, sempre con il minimo di 250 euro. Le novità, introdotte dal dIgs di revisione delle sanzioni approvato in via definitiva dal governo, si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come previsto per tutte le modifiche in tema di sanzioni tributarie amministrative recate dal decreto. Questo complicherà però l'uscita di scena dell'autofattura, in quanto la differente struttura della fattispecie nella nuova versione rispetto a quella attuale porrà qualche problema nella fase transitoria.

La norma attuale. Secondo il vigente testo del comma 8 dell'articolo 6 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, il soggetto passivo che, avendo acquistato beni o servizi nell'esercizio dell'attività, non riceve la fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, è punito con la sanzione pari al 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a regolarizzare l'operazione entro i successivi trenta giorni trasmettendo all'Agenzia delle entrate un documento con le indicazioni prescritte dall'art. 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. autofattura) e pagando l'Iva dovuta; se ha ricevuto una fattura irregolare, deve emettere, entro trenta giorni dalla registrazione della stessa, un documento integrativo e pagare l'eventuale maggiore Iva dovuta, pena l'applicazione della suddetta sanzione.

La nuova norma. Nel nuovo testo, come sostituito dal citato dlgs, il predetto comma 8 commina a carico del cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, la più mite sanzione del 70% dell'imposta, con il minimo di 250 euro, qualora "non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare." Al soggetto passivo destinata-

rio della fornitura, quindi, non è più fatto obbligo di regolarizzare l'operazione versando egli stesso l'imposta, ma semplicemente di segnalare il fatto all'Agenzia, nei modi che quest'ultima individuerà, entro novanta giorni dalla violazione commessa dalla controparte (omessa o irregolare fatturazione). La nuova norma, inoltre, recependo la giurisprudenza di legittimità, esclude che il cessionario/committente debba controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'Iva "derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente" non direttamente verificabile.

La decorrenza. La nuova versione del comma 8 dell'art. 6 del dlgs n. 471/1997 si applicherà alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Questa previsione, derogatoria al principio di retroattività della legge più favorevole, appare problematica in relazione alla novità in esame, caratterizzata non solo dalla riduzione della sanzione, ma soprattutto dalla modifica strutturale della fattispecie, riguardo ai termini e agli adempimenti del cessionario/committente. Occorre rammentare che, come osservato anche nella circolare ministero finanze n. 23 del 25 gennaio 1999, la violazione del cessionario/committente "non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente o prestatore ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini prescritti dalla legge perché il cessionario o committente (operatore economico) provveda a regolarizzare l'operazione. Pertanto, nel sistema attuale il cessionario/committente che non regolarizza l'omessa fatturazione della controparte commette la violazione dopo il decorso di trenta giorni dal quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, mentre nel nuovo sistema dopo novanta giorni. Poiché il nuovo sistema si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si ha, da un lato, che alla predetta data potrebbe essere ancora in corso il più lungo termine per la regolarizzazione previsto dalla norma attuale; dall'altro, che se la violazione è commessa (nel senso sopraindicato) il 1° settembre, il trasgressore sarebbe inevitabilmente punibile senza avere avuto la possibilità di porre in essere la condotta richiesta dalla nuova norma. Donde la necessità di individuare soluzioni specifiche per la fase transitoria.

Riproduzione riservata —

